



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

C.P.I.A. REGGIO NORD

(Centro Provinciale per l'Istruzione degli Adulti)

Via Conte Ippolito, 22 – 42015 Correggio (RE)

codice fiscale: 91171510356 - Tel. 0522 633059

e-mail: remm133007@istruzione.it - PEC: remm133007@pec.istruzione.it

www.cpiareggiomord.edu.it



C.P.I.A.
Reggio Nord

VADEMECUM ELEZIONI CONSIGLIO D'ISTITUTO 2024/2027 24 e 25 novembre 2024

Ciascuna categoria (studenti, docenti, ATA) elegge i propri rappresentanti.

L'elettorato attivo e passivo per la elezione dei **rappresentanti degli studenti** spetta a tutti gli studenti iscritti nell'elenco degli elettori (solo sede di Correggio).

L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei **rappresentanti del personale docenti** spetta ai docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato con contratto di lavoro sino al termine delle attività didattiche o dell'anno scolastico, anche se in stato di utilizzazione, di assegnazione provvisoria o di soprannumero, nonché ai docenti di religione cattolica con contratto di lavoro a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche o dell'anno scolastico. I docenti non di ruolo supplenti temporanei non hanno diritto all'elettorato attivo e passivo. I docenti in servizio in più Istituti esercitano l'elettorato attivo e passivo per l'elezione degli OO.CC. di tutti gli Istituti in cui prestano servizio.

Assenza dal servizio del personale docente: conservazione del diritto di elettorato.

Il personale docente assente per qualsiasi legittimo motivo dal servizio, esercita l'elettorato attivo e passivo per tutti gli OO.CC. della scuola. Il personale docente che si trova nella situazione precedentemente descritta e che sia sostituito da un supplente il cui rapporto di impiego ha durata presunta non inferiore a 180 giorni può esercitare l'elettorato attivo e passivo per il CdI. I due punti di cui sopra si applicano anche al personale assente dal servizio per motivi sindacali o perché membro del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione.

Assenze dal servizio del personale docente: perdita del diritto di elettorato.

Il personale docente che non presta effettivo servizio di istituto, perché, ai sensi di disposizioni di legge, esonerato dagli obblighi di ufficio per l'espletamento di altre funzioni o perché comandato o collocato fuori ruolo non ha diritto di elettorato attivo e passivo per l'elezione degli organi collegiali a livello di istituto, salvo quanto stabilito nell'art. 11 dell'OM 215/91 ("conservazione del diritto di elettorato"). Perde, altresì, il diritto di elettorato il personale docente in aspettativa per motivi di famiglia.

L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei **rappresentanti del personale ATA** spetta al personale a tempo indeterminato e a tempo determinato con contratto di lavoro sino al termine delle attività didattiche o dell'anno scolastico, anche se in stato di utilizzazione, di assegnazione provvisoria.

Il personale ATA supplente temporaneo non ha diritto all'elettorato attivo e passivo.

Assenza dal servizio del personale ATA: conservazione del diritto di elettorato

Il personale A.T.A. assente per qualsiasi legittimo motivo di servizio, esercita l'elettorato attivo e passivo per tutti gli organi collegiali della scuola. Ciò si applica anche al personale assente dal servizio per motivi sindacali o perché membro del Consiglio Nazionale della pubblica istruzione.

Assenze dal servizio del personale A.T.A.: perdita del diritto di elettorato.

Il personale A.T.A. che non presta effettivo servizio di istituto perché, ai sensi di disposizioni di legge, esonerato dagli obblighi di ufficio per l'espletamento di altre funzioni o perché comandato o collocato fuori ruolo perde il diritto di elettorato attivo e passivo per l'elezione degli organi collegiali a livello di circolo o d'istituto. Perde altresì il diritto di elettorato il personale A.T.A. in aspettativa per motivi di famiglia.

PRESENTAZIONE DELLE LISTE

Ciascuna LISTA deve essere contraddistinta da un MOTTO indicato dai presentatori di quella lista. La lista deve essere presentata, a pena di esclusione, entro i termini di scadenza indicati e sarà censita e individuata, a cura della Commissione Elettorale, con un **numero romano progressivo** riflettente l'ordine di presentazione alla Commissione Elettorale medesima. Con tale ordine sarà indicata, poi, nella relativa scheda elettorale. Le liste possono comprendere un numero di candidati sino al doppio dei rappresentanti da eleggere.

Le liste per le componenti devono essere presentate da:

- per la componente studenti: almeno 20 studenti
- per la componente docenti: almeno 1/10 del personale docente
- per la componente ATA: almeno 1/10 del personale ATA (minimo 2)

Le firme dei candidati in lista e dei presentatori di lista devono essere autenticate dal dirigente scolastico, oppure dal docente collaboratore delegato, previa presentazione di documento identificativo in corso di validità, qualora non sia possibile procedere all'identificazione mediante conoscenza personale.

Si ricorda al riguardo che nessun candidato può essere inserito in liste diverse dello stesso istituto, né può presentare alcuna lista.

Successivamente alla presentazione delle liste, non è consentita la rinuncia alla candidatura.

È consentita, invece, la facoltà dell'eletto di rinunciare alla nomina.

Le liste definitive verranno pubblicate il 5° giorno antecedente le operazioni di voto.

Presentazione delle liste dei candidati, per ciascuna componente: in orario d'ufficio dalle ore 9:00 entro lunedì 11 novembre 2024.

PRESENTAZIONE DEI PROGRAMMI

I candidati possono illustrare i programmi, dietro richiesta degli interessati al Dirigente scolastico.

Sono messi a disposizione spazi per lo svolgimento di riunioni, da effettuate in orario extrascolastico, su definizione del giorno e dell'orario del Dirigente Scolastico, tenuto conto dell'ordine di richiesta. Dello svolgimento delle riunioni è data comunicazione ai rappresentanti delle liste.

È possibile altresì l'affissione dei programmi e la pubblicizzazione mediante diffusione di scritti nella scuola.

La propaganda elettorale può avvenire dal giorno 11 fino al giorno 22 del mese di novembre 2024.

MODALITA' DI VOTAZIONE

Tutte le operazioni di voto si svolgono in presenza nelle giornate del 24 (ore 8.00-12.00) e 25 novembre 2024 (ore 8.00-13.30) presso la sede di Via Conte Ippolito, 22, Correggio.

All'atto della votazione gli elettori sono tenuti ad esibire un documento valido per il loro riconoscimento, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.

Gli elettori devono apporre la propria firma leggibile accanto al loro nominativo sull'elenco degli elettori.

Ricevono SCHEDA ELETTORALE contenente i numeri romani attribuiti, nell'ordine, a ciascuna lista presentata, i relativi motti e i nominativi dei candidati.

Il VOTO va espresso mediante l'apposizione di una croce (X) sul numero romano relativo al motto prescelto e di altra croce (X) sul numero arabo indicante il candidato appartenente alla medesima lista.

Il numero di preferenze esprimibili per le componenti:

- Studenti è uguale a 2
- Docenti è uguale a 2
- ATA è uguale a 1

Le schede elettorali che mancano del voto di preferenza sono valide solo per l'attribuzione del posto spettante alla lista.

Deve essere votata una sola lista e le preferenze devono essere date ai candidati della medesima lista (non è ammesso voto disgiunto).

SEGGI ELETTORALI

Il seggio elettorale sarà unico presso la sede centrale del CPIA in Via Conte Ippolito, 22, Correggio. Il seggio sarà composto da un Presidente e da due scrutatori, di cui uno con funzioni di segretario. Il personale della scuola nominato quale membro di commissione o seggio elettorale o designato quale rappresentante di lista, deve essere esonerato quando necessario dalle prestazioni di servizio. Prima dell'inizio delle operazioni di voto, tutte le schede debbono essere vidimate mediante la firma di uno scrutatore.

Alle ore 8:00 dei due giorni dedicati alle operazioni di voto il Presidente apre il seggio.

Se il Presidente è assente, è sostituito dallo scrutatore più anziano di età, il quale integra il numero degli scrutatori chiamando ad esercitarne le funzioni un elettore presente. Allo stesso modo procede il Presidente nell'ipotesi in cui sia assente uno degli scrutatori.

Qualora non sia possibile integrare il numero degli scrutatori, il seggio funziona ugualmente con i componenti presenti.

OPERAZIONI DI SCRUTINIO

Lo spoglio delle schede sarà eseguito a chiusura del seggio.

Le operazioni di scrutinio si svolgeranno in tal modo:

- Se l'elettore ha espresso preferenza per candidati di una lista diversa da quella contrassegnata, il voto deve essere validamente attribuito alla lista prescelta e non ai candidati.
- Se l'elettore ha espresso le preferenze per il/i candidati senza contrassegnare alcuna lista, il voto viene validamente attribuito alla lista del/dei candidati prescelti ai quali si riconosce la preferenza.
- Se le preferenze espresse sono eccedenti il numero massimo consentito, il presidente procede alla riduzione delle preferenze eccedenti rispettando l'ordine di inserimento dei candidati nella lista.
- Le schede elettorali che non indicano voto/i di preferenza per i candidati sono valide solo per l'attribuzione del posto spettante alla lista selezionata.
- L'annullamento della scheda viene disposto solo qualora il Presidente e gli scrutatori non abbiano potuto interpretare in alcun modo la volontà dell'elettore (ad esempio, quando sono state selezionate due liste, o il voto reca un esplicito segno di riconoscimento).

Delle operazioni di scrutinio si redige duplice verbale originale sottoscritto in ogni foglio da Presidente e scrutatori presenti. Dal processo verbale devono risultare: a) il numero degli elettori e dei votanti, distinti per ogni categoria; b) il numero di voto attribuiti a ciascuna lista; c) il numero di voti di preferenza attribuiti a ciascun candidato. Dei due verbali originali predisposti al termine delle

operazioni di scrutinio, uno è depositato presso l'istituto in busta chiusa, recante la dicitura "Elezione del Consiglio d'Istituto", l'altro, viene allegato al testo della documentazione.

Per l'assegnazione del numero di consiglieri a ciascuna lista si procede come indicato di seguito:

- si divide la somma dei voti validi per ciascuna lista, per il numero dei consiglieri da eleggere per la correlata componente
- si selezionano, in ordine decrescente, i quozienti più alti, fino a raggiungere il numero di consiglieri da associare a quella data componente
- ciascuna lista avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti, compresi nella graduatoria dei quozienti ordinati in senso decrescente
- a parità di quoziente il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale (cioè la somma dei voti) e, a parità anche di cifra elettorale, si procederà per sorteggio
- se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, allora i posti eccedenti sono distribuiti tra le altre liste secondo l'ordine dei quozienti
- nei limiti dei posti assegnati a ciascuna lista si determinano i candidati che, in base al numero delle preferenze ottenute, hanno diritto a ricoprirli
- a parità di preferenze ottenute, i candidati di una stessa lista sono individuati in funzione dell'ordine numerico di collocazione nella lista. Lo stesso criterio di segue nel caso in cui tutti i candidati della stessa lista non abbiano ottenuto alcuna preferenza.

PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI

Il seggio elettorale procede alla proclamazione degli eletti nelle 48 ore successive alla conclusione delle operazioni di voto, mediante comunicazione del correlato elenco pubblicato all'albo on line. I rappresentanti di lista o i candidati interessati possono presentare motivato ricorso avverso la proclamazione degli eletti entro i successivi 5 giorni alla Commissione elettorale, che decide in merito nel termine di 5 giorni.

Ai sensi dell'art. 37 del D. L.vo n. 297/94, il Consiglio di Istituto si intende *validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza.*